

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 185 DEL 03/02/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: DR.SSA ALESSANDRA FALDA - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 109577 del 15/12/2022 la dr.ssa Alessandra FALDA, dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico disciplina di patologia clinica, in servizio presso l'Unità operativa complessa "Laboratorio analisi" del presidio ospedaliero di Santorso, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'impiego a decorrere dal 16/02/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 15/02/2022) con parziale rispetto del preavviso contrattualmente dovuto;
- l'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità prevede, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese;
- la dipendente doveva pertanto contrattualmente un termine di preavviso lavorato decorrente dal 16/12/2022, con scadenza il giorno 15/03/2023 (compreso);
- la cessazione del contratto di lavoro dal 16/02/2023 non consente la programmazione delle ferie maturate e non ancora fruite e determina un mese di mancato preavviso, di cui la dipendente si è dichiarata consapevole;
- trova pertanto applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 ribadisce l'esonero di responsabilità dell'Azienda in merito al pagamento delle ferie non fruite dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui l'impossibilità di programmare la fruizione delle ferie dipenda dalla scelta del dipendente di cessare il proprio rapporto di lavoro in termini di tempo incompatibili con l'ordinaria programmazione della fruizione dei congedi contrattualmente previsti.

Visti e richiamati:

- l'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità che prevedono, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese;
- l'art.5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review");
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)";
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, la quale precisa che *"le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012-Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente"*;

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente dr.ssa Alessandra FALDA a decorrere dal 16/02/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 15/02/2023) rassegnate con mancato rispetto del preavviso previsto dall'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla la dr.ssa Alessandra FALDA, dirigente medico disciplina di patologia clinica a tempo indeterminato, a decorrere dal 16/02/2023, rassegnate con mancato rispetto del preavviso previsto dall'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità;
2. di trattenere conseguentemente alla dipendente succitata un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non rispettato, pari ad un mese, ai sensi dell'art. 104, commi 2 e 3, del citato C.C.N.L.;
3. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.